

Udine, 7 novembre 2022

Oggetto: Benefit a 600,00 € per il 2022 – Rientro al lavoro dei non vaccinati – Differimento comunicazione lavoro agile

Circolare numero 032/2022

In breve

L'Agenzia delle entrate (AdE) con Circolare n.35 del 4 novembre ha fornito gli attesi chiarimenti relativi all'innalzamento a 600,00 € della quota esente dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. benefit) che non concorre alla formazione del reddito.

Come noto l'attività del personale sanitario non vaccinato contro il Sars-CoV-2 era stata sospesa fino al 31 dicembre 2022 (o prima, in caso di vaccinazione). Con l'intervento del D.L. 162/2022 tale termine è stato anticipato al 01 novembre 2022.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che il termine di comunicazione dei nuovi accordi di lavoro agile conclusi a partire dal 01 settembre 2022 è stato prorogato al 01 dicembre 2022.

Approfondimento

Innalzamento del valore dei Benefit a 600,00 € nel 2022

Facciamo seguito alla nostra Circolare 025/2022 con la quale avevamo segnalato che, limitatamente all'anno 2022, la quota esente dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. benefit) che non concorre alla formazione del reddito è stata incrementata a 600,00 €.

La circolare dell'AdE ha equiparato il valore limite di 600,00 € a quello ordinario di 258,23 € precisando che il superamento del nuovo limite comporta l'inclusione nel reddito imponibile dell'intero ammontare. Il nuovo limite di 600,00 € riguarda sia il reddito da lavoro dipendente sia i redditi ad esso assimilati quali sono, ad esempio, quelli percepiti da collaboratori, amministratori e tirocinanti. Viene confermato che il limite di 600,00 € si applica *ad personam*.

Limitatamente al 2022 rientrano nel limite di 600,00 € anche le somme che il datore di lavoro eroga/rimborsa ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge, dai figli o dagli altri familiari indicati nell'art.12 del TUIR, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. In conseguenza le bollette rimborsabili non devono essere necessariamente intestate al dipendente, ma potrebbero – ad esempio – anche essere intestate al coniuge o ai figli.

La platea dei familiari di cui all'art.12 del TUIR che richiama l'art.433 del c.c., è costituita da:

- i figli (e in mancanza i nipoti) compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati;
- i genitori (e in mancanza i nonni);
- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani (figli degli stessi genitori) o unilaterali.

Inoltre, secondo le istruzioni, vi rientrano anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Dal punto di vista documentale, il datore di lavoro è obbligato a:

- 1) acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione (fatture e/o altri documenti) per giustificare la somma spesa. Oppure, in alternativa, farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da DPR 445/2000) con la quale il dipendente attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento;
- 2) al fine di evitare il rischio che la medesima bolletta venga utilizzata per fruire più volte del beneficio, farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da DPR 445/2000) con la quale il dipendente attesta la circostanza che la medesima fattura non sia già stata oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione deve essere conservata anche dal dipendente in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (in allegato esempio di autocertificazione).

Le somme devono essere erogate dal datore di lavoro nell'anno 2022 (o entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargato) e possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

La circolare conferma che il c.d. bonus carburante pari a 200,00 € (cfr. ns. Circolari 015 e 022/2022) è una agevolazione autonoma e separata rispetto all'esenzione dei benefit incrementata fino a 600,00 €. Ne consegue che, limitatamente al 2022, i datori di lavoro possono attribuire in regime di esenzione a favore di ciascun lavoratore dipendente, sia un valore di € 200 per uno o più buoni carburante, sia un valore di € 600,00 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Inoltre, trattandosi di valori da conteggiare *ad personam*, sono ammessi trattamenti diversificati tra percettori diversi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi in cui il dipendente chieda la trasformazione dell'erogazione monetaria dei premi di risultato in buoni benzina e/o in altri beni e servizi. In tale caso il lavoratore avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di 600,00 €, sia per i predetti buoni benzina per un valore di € 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l'intero, sarà soggetto al prelievo ordinario.

Ricordiamo infine che il limite dei 600,00 € è applicabile, sia ai percettori di redditi da lavoro dipendente sia ai percettori di redditi assimilati, mentre i percettori di redditi assimilati (amministratori, collaboratori, tirocinanti) sono esclusi dal bonus carburante.

Rientro anticipato del personale sanitario e non sanitario ma operante in strutture sanitarie

Con l'art. 7 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 il Governo ha modificato la disciplina riguardante la sospensione per mancata vaccinazione anti Sars – CoV – 2 del personale sanitario e di quello non sanitario ma operante in strutture sanitarie. Tale modifica ha anticipato il termine ultimo di cessazione di detta sospensione al 01 novembre 2022.

Dal giorno successivo, quindi, è possibile il rientro al lavoro di tutto il personale sospeso in forza degli articoli 4 e seguenti del d.l. n. 44/2021.

Stante il tenore della norma, che interviene sul termine ultimo oltre il quale la sospensione comunque sarebbe venuta meno, si ritiene che possano rientrare al lavoro anche i dipendenti la cui attività è stata sospesa a seguito dell'accertamento di mancata vaccinazione operato dall'ordine professionale di appartenenza.

Ad ogni buon conto si specifica che l'interpretazione della norma sopra illustrata, per quanto paia l'unica ragionevolmente applicabile, non risulta sia stata ancora confermata da provvedimenti dell'autorità sanitaria.

Differimento del termine per la comunicazione telematica di lavoro agile

A seguito di comunicazione apparsa sul sito del Ministero del Lavoro si segnala che, con riferimento ai nuovi accordi di lavoro agile (c.d. smart working) conclusi dal 01 settembre 2022, il termine per la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro inizialmente differito al 01 novembre 2022 (cfr. ns. circolare 29/2022) è stato ulteriormente differito al 01 dicembre 2022.

AUTOCERTIFICAZIONE (ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n.35/E del 4.11.2022 ed al fine di fruire del rimborso da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (ex art.12 D.L. 115/2022)

il/la Sottoscritto/a _____
nato/a il giorno ____/____/____ a _____ provincia _____;
residente a _____ in via _____
CAP _____ provincia _____;

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci con la sottoscrizione della presente

DICHIARA

1) di avere richiesto a rimborso al proprio datore di lavoro _____
cod.fis. _____ la seguente bolletta/fattura relativa al pagamento delle utenze domestiche:

Intestatario bolletta/fattura: _____

Società/ente emittente: _____

Numerazione fattura: _____

Tipologia di utenza: _____

Numero identificativo utente: _____

Importo fattura: _____

Modalità di pagamento: _____

Oppure

di avere richiesto a rimborso al proprio datore di lavoro _____
cod.fis. _____ la bolletta/fattura allegata alla presente di importo pari a _____
relativa al pagamento delle utenze domestiche; fattura, quella indicata, che viene anche sottoscritta dal dichiarante.

2) che l'intestatario della bolletta/fattura indicata al punto 1) che precede, se diverso dal dichiarante firmatario della presente autocertificazione, risulta essere coniuge, figlio o familiare indicato nell'art.12 del DPR 917/1986 del dichiarante.

3) che la bolletta/fattura indicata al punto 1) che precede è stata effettivamente pagata, pertanto la spesa per l'indicata bolletta/fattura è stata effettivamente sostenuta.

4) che la bolletta/fattura indicata al punto 1) che precede non è stata, né sarà, oggetto di rimborso totale o parziale né presso il datore di lavoro indicato al punto 1) che precede né presso altri datori di lavoro.

Luogo e data: _____

Firma del dichiarante: _____

(per esteso e leggibile)